



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Prot. N. 3729-19

CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI

1. Il CSM e l'indicazione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari quale presupposto per il puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

Negli ultimi anni il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto in più occasioni sul tema dei criteri di priorità degli affari penali, mediante un insieme di indicazioni ai dirigenti degli uffici utili a razionalizzare la trattazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse disponibili.

Nella **risoluzione del 9 luglio 2014**, "*Criteri di priorità nella trattazione degli affari penali*", si rilevava che "... non è revocabile in dubbio l'urgenza di fornire una risposta trasparente a uno "stato di necessità", per regolare situazioni che, siccome caratterizzate per tabulas da una oggettiva impossibilità di tempestiva trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti, richiedono l'adozione di moduli organizzativi adeguati, al fine di evitare o la mera casualità nella trattazione degli affari (e quindi il rifiuto di ogni razionalizzazione del lavoro) oppure l'adozione di criteri di fatto disomogenei all'interno dello stesso ufficio, non verificabili e perciò più esposti ad abusi e strumentalizzazioni".

Quindi, si suggeriva agli uffici giudicanti: "...l'individuazione di priorità, ulteriori rispetto a quelle legali, nella trattazione degli stessi, finora lasciata esclusivamente al prudente apprezzamento del singolo giudice, dovrà invece essere filtrata attraverso atti di indirizzo rimessi alla responsabilità del capo dell'ufficio. Tali atti di indirizzo dovranno essere emanati, dunque, in primo luogo in occasione della formazione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio e delle tabelle infradistrettuali...".

E quanto agli uffici requirenti si annotava: "Per quel che.. attiene alla individuazione dei criteri di priorità da parte degli uffici requirenti, in assenza di un sistema di tipizzazione delle priorità legislativamente predeterminato, la individuazione di linee guida finalizzate a scongiurare l'insorgenza di ingiustificate disparità nel concreto esercizio dell'azione penale deve essere rimessa ai singoli dirigenti delle Procure della Repubblica, tenendo conto dei criteri adottati dai corrispondenti uffici giudicanti".

La necessità di elaborare dei criteri di priorità viene ripresa nella **risoluzione del 17 giugno 2015**, trattando di buone prassi e in data **11 maggio 2016** "*Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti*" in cui si rileva che le scelte organizzative e di priorità dei dirigenti degli uffici "costituiscono una corretta risposta di

efficienza, razionalità, trasparenza ed efficacia della funzione giudiziaria, pienamente rispettosa dei relativi valori costituzionali ed attuativa del principio di obbligatorietà dell'azione penale alle condizioni date", nonché si sottolinea la necessità di criteri adottati in sintonia tra gli uffici, requirente e giudicante, stabilendosi che *"...é preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale.. i provvedimenti in materia di priorità, degli uffici giudicanti e requirenti, anche laddove non assunti nelle forme tabellari, vanno adottati sentiti i magistrati dell'ufficio e trasmessi al Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario."*¹.

Infine, la **Circolare del 16 novembre 2017**, sull'organizzazione degli uffici di Procura, è tornata sul tema:

"- 2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p. e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili".

- "3. Nella elaborazione dei criteri di priorità il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".

(art.3, commi 2 e 3).

La Circolare inoltre, ha suggerito di inserire nell'organizzazione dell'ufficio degli *"eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obbiettivi di smaltimento dell'arretrato"* (artt 4, comma 2 lett f e 7, co. 2), statuendone la previsione nel progetto organizzativo (art. 7 co. 5, lett. l) e prevedendo la programmazione dell'impiego del personale amministrativo (e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio) coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti eventualmente fissati (art. 17 co. 1, lett. a)².

¹ Tra altro si annota pure che il *"...metodo della concertazione e della collaborazione istituzionale fra gli uffici, nel rispetto delle competenze di ciascuno... il metodo della condivisione, del resto, non deve interessare solo la concertazione sul catalogo dei reati prioritari ma appare opportuno che riguardi, anche e soprattutto, i moduli organizzativi per farvi fronte, nel rapporto per esempio fra Procura ed ufficio Gip in relazione agli uffici centralizzati per la trattazione degli affari semplici, o fra procura e dibattimento in relazione alle semispecializzazioni nella trattazione degli affari..."*.

² L'importanza dei criteri di priorità emerge anche dalla relazione alla Circolare: *"...Per le medesime finalità opportunamente si riconosce al Procuratore della Repubblica la facoltà di elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, stabilendo un'interlocuzione con il Dirigente dell'ufficio giudicante e avvalendosi anche delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, in ossequio alle risoluzioni consiliari in materia che indirizzano ormai costantemente i dirigenti a razionalizzare i tempi di smaltimento degli affari secondo logiche di efficienza, qualità e priorità... La norma primaria, com'è noto, individua due macro settori di intervento. Il primo è quello della gestione e dell'esercizio dell'azione penale da parte del Procuratore... Si ripropone in questo ambito il tema, già anticipato, della possibile indicazione dei criteri di priorità, sui quali il C.S.M. ha più volte deliberato e da ultimo con la circolare del 14 luglio 2014 e con la risoluzione dell'11 maggio 2016. Sul punto appare evidente come la natura di scelta organizzativa propria del provvedimento con cui sono adottati i criteri di priorità, espressamente finalizzati a garantire la complessiva ragionevole durata del processo e il buon andamento della risposta di giustizia, imponga una valutazione che, pur nel rispetto tendenziale del principio di omogeneità di trattazione degli affari sul territorio nazionale, sia*

Si può, pertanto, convenire che il CSM si è costantemente espresso nel ritenere che i criteri di priorità e la definizione dell'arretrato rappresentino i presupposti per il puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale.

2. La scelta di elaborare criteri di priorità nella trattazione degli affari dell'Ufficio.

Pur considerando che l'indicazione di criteri di priorità nella trattazione degli affari sia utile laddove emergano *sacche* di arretrato, tuttavia non ne appare fuori luogo l'elaborazione anche quando, come per quest'Ufficio, i carichi di lavoro siano ancora gestibili e non sia ancora emerso un fenomeno di preoccupante accumulo di arretrato.

Del resto, la redazione di criteri di priorità è, se non doverosa, quanto meno necessaria qualora l'Ufficio giudicante vi abbia proceduto, valutando la propria capacità di esaurimento annuale dei processi e elaborando un ruolino di marcia consono al parametro di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p., come è avvenuto per il Tribunale di Cuneo.

Al pari, l'assunzione di criteri di priorità deve coordinarsi con le eventuali indicazioni promananti dalla Procura Generale.

E la Procura Generale di questo Distretto, con provvedimento del 13 novembre 2019 ha indicato a questo Ufficio quali criteri di priorità orienteranno la materia delle avocazioni in applicazione degli artt.407, comma 3 bis c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p.:

“L'Ufficio ha fissato, a seguito di riunioni con tutti i magistrati della Procura Generale, ed in occasione di altre riunioni con i Procuratori della Repubblica, i criteri di priorità nell'avocazione dei fascicoli con il termine per le indagini preliminari decorso, tenendo però in considerazione i criteri di priorità fissati dalla Procura della Repubblica “avocata”³, ma anche quelli indicati dai Tribunali del Distretto nella trattazione dei procedimenti.

Tali criteri, oltre ad essere finalizzati ad evitare un sovraccarico dei Tribunali con procedimenti che non avranno priorità nella fissazione, dovranno essere altresì rivolti ad evitare un eccessivo trasferimento del carico di lavoro presso la Procura Generale, la quale dovrà fissare un numero massimo di avocazioni esigibili⁴.

Allo stato, i criteri di priorità sono quelli previsti per gli uffici giudicati. Art. 132 bis. E inoltre:

modulata sulle contingenti necessità operative del distretto. In altri termini, una volta chiarito che, allo stato della legislazione vigente, l'individuazione di criteri di priorità è legittima solamente quando abbia l'obiettivo di fornire un'adeguata risposta alla domanda di giustizia e non già quello di consentire al magistrato la scelta della tipologia di reati da perseguire, è evidente che tale individuazione, per risultare efficace, deve muovere dall'analisi di dati oggettivi su base territoriale, costituiti, quanto meno, della qualità e della quantità dei procedimenti pendenti. Consentire la trattazione prioritaria di una ben determinata tipologia di reati, difatti, non permetterà solo di affrontare con maggiore rapidità la richiesta di intervento più pressante proveniente dal territorio, ma assicurerà, altresì, una risposta a tutte le istanze degli utenti del servizio giustizia, attraverso diverse scelte organizzative capaci di differenziare le sole modalità di trattazione degli affari (per esempio privilegiando un rito rispetto a un altro, dedicandovi una diversa forza lavoro, unificandone la trattazione, etc.). Scelte, queste, ovviamente da condividersi con l'ufficio giudicante del Distretto e nell'ambito della più ampia conferenza distrettuale, suggerita dalla circolare vigente...”.

³ Come esplicitamente prevede la Circolare del C.S.M del 16 novembre 2017.

⁴ Dalla risoluzione del CSM dell'11 maggio 2016 in tema di “*linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari – rapporti tra uffici requirenti e uffici giudicanti*” si può leggere che “*La indiscriminata e soprattutto indistinta richiesta di fissazione di udienza per tutte le tipologie di reati ex art. 550 c.p.p., nella consapevolezza delle difficoltà del tribunale e di una sostanziale impossibilità di tempestiva definizione nel termine prescrizione, pur non potendo ritenersi illegittima, manifesterebbe una significativa criticità organizzativa dell'Ufficio requirente sia in termini diretti di mancata selezione della prioritaria azione di contrasto alla criminalità, sia di vanificazione dello stesso esercizio dell'azione penale, operato senza la doverosa valutazione delle concrete conseguenze processuali, cui dovrebbe sempre tendere il responsabile esercizio del potere requirente porranno la conseguente necessità che la Procura generale presso la Corte d'appello individui criteri trasparenti e predeterminati per un corretto esercizio del potere di avocazione che, per l'entità dei procedimenti astrattamente rientrabili nell'ambito della previsione normativa, non potrà essere massivamente esercitata per la carenza di mezzi strutturale di tali uffici, per cui ne deriverà, anche in questo campo, un fisiologico potere di selezione che necessita della enunciazione di criteri di riferimento. Le scelte di priorità, quindi, effettuate negli uffici di primo grado, producono effetti anche per l'organizzazione della Corte di appello e della Procura generale: può a tal fine ritenersi opportuno che anche i Capi di Corte, oltre che partecipare nelle forme fin qui delineate (conferenza distrettuale), possano sollecitare, nell'ambito delle rispettive competenze e dei poteri loro assegnati dall'ordinamento, i dirigenti degli uffici di primo grado a coordinarsi in tema di priorità.”*

- *Procedimenti di più antica iscrizione o per i quali non vi sia stata richiesta di proroga, ad esclusione, di norma, di quelli che rispondono ai criteri di fissazione o di priorità predisposti dalle Procure ed approvati dal CSM,*
- *Procedimenti nei casi indicati dall'art. 132 bis disp. att. c.p.p., dalla lettera a) alla lettera d)*
- *Procedimenti nei confronti dei magistrati;*
- *Procedimenti nei quali sia stato disposto un sequestro di rilevante entità o la persona offesa lamenti un danno ingente;*
- *Criteri specifici riguarderanno i procedimenti relativi alla tutela dell'ambiente, ai più gravi delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'economia; ed alla tutela dei soggetti deboli. E quelli in materia di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. ”*

(Provvedimento del Procuratore Generale “*Disposizioni Organizzative in tema di avocazione dei procedimenti*”, 28 ottobre-13 novembre 2019).

Si è accennato che la redazione di criteri di priorità rappresenta un naturale coordinamento all'iniziativa assunta in tale senso dall'Ufficio giudicante nella predisposizione dei ruoli d'udienza.

Sotto questo profilo, il Tribunale di Cuneo, pur denotando una capacità di esaurimento annuale dei processi tale da non comportare l'accumulo di un preoccupante arretrato, ha elaborato un ruolino di marcia consono al parametro di cui all'art.132 bis disp.att.c.p.p., partendo dal presupposto che “*La ragionevole durata del processo è ormai un obiettivo individuato come primario da ogni livello della normativa...*” e che “*...risulta quindi doveroso prevedere dei rimedi organizzativi volti ad evitare – o quanto meno a contenere il più possibile – la durata dei procedimenti nei termini di ragionevolezza fissati dalla legge...*” e rilevando che “*...è doveroso ricordare il fatto che il codice di rito vigente prevede una precisa norma di legge che fissa i criteri di priorità nella trattazione dei processi penali. Si tratta, come è noto, dell'art. 132-bis disp.att. c.p.p... Inoltre, in linea subordinata rispetto a questi criteri, è sicuramente da considerare quale fattore che utile per stabilire una precedenza nella trattazione dei processi, la presenza di una parte civile costituita, posto che tale eventualità pone in evidenza la necessità di assicurare la pronta tutela di istanze risarcitorie legittimamente avanzate. Conformemente, poi, a quanto previsto nella delibera del CSM del 9.5.2018 avente ad oggetto le “linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica” è altresì opportuno prevedere che siano ritenuti reati a trattazione prioritaria anche i procedimenti relativi ai “reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpv. c.p., 574 e 574 bis c.p., nonché i reati di cui all'art. 570 c.p., soprattutto nei casi in cui sia contestato nella forma aggravata di cui al comma 2, n.2 c.p. e quelli previsti dall'art. 570 bis c.p. e dall'art. 388, 2 co. c.p. Infine, nella trattazione prioritaria del settore penale è doveroso tenere in conto, sia pure non in senso assoluto, la concreta gravità ed offensività del reato, la soggettività del reo, il pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, l'interesse della persona offesa. Infine, nell'ambito della necessità di smaltimento dei processi ultratriennali, è opportuno operare un'ulteriore precisazione ricordando che, a norma della legge Pinto, la riparazione... è soggetta, tra l'altro, anche all'esperienza di un rimedio preventivo (cfr. art. 1-ter) consistente nel deposito di una “istanza di accelerazione”, proveniente dall'imputato o dalle altre parti del processo penale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, “almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini” fissati dalla stessa legge quale ragionevole durata del processo. E' opportuno quindi che tali processi vengano trattati con priorità rispetto ad altri processi ultratriennali nei quali tale istanza non sia stata presentata (e dunque, allo stato, siano insuscettibili di futuri pregiudizi economici per lo Stato)... ”.*

Su questa base, il Tribunale ha elaborato i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei processi:

*“I **criteri di trattazione prioritaria** dei processi dibattimentali devono essere individuati secondo la seguente gradazione, in ordine decrescente di urgenza:*

- 1) con priorità assoluta, i processi elencati nell’art. 132 bis disp. att. c.p.p., non secondo l’ordine numerico ivi considerato, ma, all’interno di quella elencazione, in base ad una concreta valutazione di urgenza da operarsi da parte di ciascun giudice (in primo luogo seguendo le disposizioni codicistiche aventi ad oggetto lo scaglionamento dei tempi processuali, ad es. per i riti direttissimi, e poi avvalendosi anche dei criteri elencati al successivo punto 4);*
- 2) i processi nei quali vi è almeno una parte civile costituita;*
- 3) i processi relativi ai reati di cui agli artt. 582, aggravato ai sensi dell’art. 576, n. 5 e 5.1 e 577, 2 co. e 612 cpv. c.p., 574 e 574-bis c.p., nonché i reati di cui all’art. 570 c.p. e quelli previsti dall’art. 570 bis c.p. e dall’art. 388, 2 co. c.p.;*
- 4) i processi che possano ritenersi urgenti in forza di una valutazione, rimessa al giudice del processo, relativamente alla concreta gravità ed offensività del reato, alla soggettività del reo, al pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonché all’interesse della persona offesa;*
- 5) i processi nei quali vi siano esigenze di tutela di un interesse pubblico ad acquisizioni patrimoniali (es. confisca di beni, preceduta dall’accertamento di responsabilità dell’imputato);*
- 6) i processi riferiti a reati la cui data di prescrizione è da collocarsi in un residuo lasso temporale inferiore a tre anni;*
- 7) i processi in cui sia stata presentata una “istanza di accelerazione” a norma della legge Pinto;*
- 8) i cd. processi ultratriennali (o ultrabiennali se di appello), da intendersi come tali, attualmente, quelli iscritti nel 2015 (2016 per quelli di appello) e poi, a seguire, quelli di durata ultrabiennale;*
- 9) da ultimo, si dovrà seguire l’ordine cronologico nella trattazione dei processi, secondo l’anno di iscrizione dei medesimi al Registro del Tribunale.*

I criteri di cui ai punti 6) e 9) non dovranno essere seguiti laddove la data di prescrizione (di tutti i reati contestati) sia ormai inferiore ad un anno, dovendosi porre tali processi (non prioritari ed ormai a prescrizione inevitabile) in coda alla lista delle trattazioni programmate, fatti salvi i casi in cui sussistono particolari esigenze.”

(Provvedimento del 25 .3.2019).

Da questi presupposti, consegue la scelta di questo ufficio d’elaborare i criteri di priorità nella trattazione degli affari.

3. L'adozione dei criteri di priorità nella trattazione degli affari della Procura di Cuneo.

Per quanto espresso e considerato, a seguito delle discussioni tra tutti i magistrati sul tema, nel corso delle quali sono emersi utili suggerimenti, nonché delle successive interlocuzioni con il Presidente della Sezione Penale del Tribunale aventi per oggetto l'esame delle indicazioni sui criteri da assumere come emerse dalle riunioni dell'Ufficio, si adottano i seguenti criteri di priorità nella trattazione degli affari, precisando che si sono individuate tre fasce di priorità graduale.

CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

Si adottano i seguenti criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, suddividendoli in tre fasce di graduata priorità.

FASCIA A (priorità assoluta: in questa fascia è compresa la buona parte dei processi di cui all'art. 132 *bis* disp. att. c.p.p.) :

- procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) c.p.p. se di competenza dell'Ufficio
- procedimenti a carico di indagati sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza provvisoria;
- procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 , 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies*, 609 *quater*, 609. 612 *bis*, 612 *ter*, 558 *bis* c.p. e dagli artt.582 e 583 *quinquies*, c.p., aggravati dagli artt. 576, primo comma, n. 2. 576, primo comma, n. 5, 576, primo comma, n. 5.1, 577, primo comma n. 1, 577, secondo comma c.p.
- procedimenti per cui è prevista l'udienza preliminare e relativi:
 - ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale
 - al delitto di cui all' art.589 c.p.
 - al delitto di cui all'art. 590 *sexies* (riferito all'art.589) c.p.
 - ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
- procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319 *ter*, 319 *quater*, 320, 321 e 322 *bis* c.p.;
- procedimenti per i reati di cui agli artt.590, commi 2, 3 e 4, 590 *bis*, 590 *sexies* (riferito a lesioni gravi o gravissime se commesse nell'esercizio della professione sanitaria) c.p.;
- procedimenti relativi delitti di cui agli articoli 589 e 590 c.p. verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, commi 2, 3 e 4, 55, comma 2 c.p.;
- procedimenti nei quali sono in sequestro beni in funzione della confisca di cui all'art.240 *bis* c.p. (già 12-*sexies* legge 7 agosto 1992, n. 356);
- procedimenti relativi alle Misure di Prevenzione Patrimoniali.

FASCIA B (priorità successiva: sono comprese le altre fattispecie previste dall'art.132 *bis* disp. att. c.p.p., per le quali si individua un grado di priorità successiva, tenuto conto della pena edittale, dello stato di libertà dell'indagato e dell'aumento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione, di cui all'art. 161 comma 2 c.p.):

- procedimenti per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio e relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena della reclusione superiore a 5 anni nel massimo;
- procedimenti a carico di indagati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede e quelli nei quali l'indagato sia stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, poi revocata o la cui efficacia sia cessata;
- procedimenti nei quali è contestata la recidiva ai sensi dell'art. 99 comma 4 c.p.
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri preventivi di beni o somme di rilevante valore, con importo soglia individuato in 50.000 Euro;
- procedimenti nei quali siano stati disposti sequestri di qualunque natura che importino spese di custodia dei beni particolarmente onerose (non rientranti in quelli a priorità assoluta per cui è prevista l'applicazione dell'art.240 *bis* c.p.);
- procedimenti considerati a trattazione urgente su valutazione del Pubblico Ministero, dell'indagato, della persona offesa e dei relativi difensori, per specifiche e motivate ragioni.

FASCIA C

Nella fascia sono ricompresi tutti i procedimenti che non rientrano nelle fasce *sub* A) e B) precedenti.

Si comunichi:

Al Consiglio Superiore della Magistratura

Al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Torino

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al Signor Presidente della Corte d'Appello di Torino

Al Signor Presidente del Tribunale di Cuneo

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo.

Cuneo, 26 novembre 2019.

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero

